



COMUNE
DI CERVIA

**REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI
ALL'ART.113 D.LEG.VO 50 DEL 18/04/2016
(IND.STRAT.1.1)**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 302 del 28/12/2018



INDICE

Art. 1 – oggetto e finalità	pag.3
Art. 2 – ambito di applicazione	pag.3
Art. 3 - Soggetti beneficiari	pag.3
Art. 4 – costituzione gruppi di lavoro.	pag.3
Art. 5 – costituzione del fondo e percentuali	pag.4
Art. 6 – Ripartizione dell’incentivo	pag.5
Art. 7- Verifica delle attività svolte	pag.6
Art. 8 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti	pag.7
Art. 9 - Liquidazione dei compensi	pag.7
Art. 10 - Fondo per l’innovazione	pag.8
Art. 11 – Verifica periodica	pag.8
Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie	pag.8



Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento definisce i criteri generali e le modalità di costituzione e gestione del fondo teso all'incentivazione delle funzioni tecniche, svolte dal personale interno all'Amministrazione comunale e della Centrale unica di committenza secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.leg.vo 18/4/2016 n. 50 e s.m.i. di seguito "Codice".

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il fondo di cui al presente regolamento viene ripartito per le seguenti funzioni/attività svolte nell'ambito di appalti di lavori, servizi e forniture :
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
 - d) responsabile unico del procedimento;
 - e) direzione dei lavori (ivi compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione)
 - f) direzione dell'esecuzione;
 - g) collaudo ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - h) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo
2. Sono esclusi dalla corresponsione degli incentivi;
 - a) gli atti di pianificazione generale o particolareggiata finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) le attività di progettazione
 - c) gli affidamenti diretti senza gara

Art. 3 - Soggetti beneficiari

- 1) Sono individuati, quali beneficiari del fondo, i dipendenti del Comune di Cervia e della Centrale unica di committenza che svolgono direttamente o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività di cui all'art. 2, sia per gli aspetti tecnici che per quelli amministrativi ed in particolare:
 - a) il responsabile del procedimento;
 - b) gli incaricati della centrale unica di committenza/servizio appalti-contratti e dei servizi responsabili della programmazione;
 - c) gli incaricati della verifica e della validazione dei progetti
 - d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori/direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - e) il personale incaricato delle operazioni tecnico-amministrative per la certificazione di regolare esecuzione, il collaudo e la verifica di conformità;
 - f) i collaboratori tecnici che, non firmando, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo o che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
 - g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale all'attività dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e).
- 2) Non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. Nel caso il dirigente svolga una delle funzioni tecniche o amministrative di cui al punto 1, il relativo compenso costituisce economia di spesa.

Art. 4 – Costituzione gruppi di lavoro.

1. Per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, i dipendenti chiamati ad espletare il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro sono proposti dal responsabile unico del



- procedimento ai fini della successiva individuazione da parte del Dirigente competente, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 38 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti.
2. Nella scelta si deve comunque tenere conto:
 - a) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - b) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali, nonché dell'imparzialità nello svolgimento dei compiti;
 - c) dell'opportunità di perseguire una rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, a tale scopo possono essere coinvolte figure anche appartenenti a settori diversi da quello competente per l'appalto, purché dotati della necessaria competenza ed esperienza
 3. L'atto di individuazione dei componenti del gruppo di lavoro deve specificare le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, le percentuali di attribuzione dell'incentivo, nonché il relativo cronoprogramma; deve, altresì, indicare se si avvarrà del supporto della Centrale Unica di Committenza per alcune delle funzioni di cui all'art. 2 comma 1.
 4. Eventuali variazioni del gruppo di lavoro o del ruolo assegnato ai componenti possono essere disposti in qualsiasi momento con provvedimento del Dirigente competente su proposta del RUP;

Art. 5 – Costituzione del fondo e percentuali

1. L'incentivo di cui all'art. 113 comma 2 del codice fa carico agli stanziamenti previsti negli stati di previsione dei bilanci dell'amministrazione comunale per la realizzazione dei singoli lavori/servizi/forniture. E' costituito mediante accantonamento sul quadro economico con le modalità indicate nei successivi commi, di una somma non superiore al 2% degli importi posti a base di gara , IVA esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso. In assenza di accantonamento nel quadro economico di progetto non potranno essere riconosciuti gli incentivi. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare all'alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. L'80% delle suddette risorse è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri di seguito illustrati, tra i soggetti di cui al precedente articolo 3. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato alle finalità di cui al comma 4 dell'art. 113 del Codice appalti, come meglio specificato al successivo art. 10.
4. L'entità del fondo con riferimento a lavori e opere pubbliche è definita in base alle seguenti fasce di importo:

Importo a base di gara		% incentivo
Da	A	
0,00	500.000,00	2%
500.001,00	1.000.000,00	1,8%
1.000.001,00	2.000.000,00	1,6%
2.000.001,00	5.000.000,00	1,4%
Oltre 5.000.000,00		1,2%

5. L'entità del fondo con riferimento a servizi e forniture è definita in base alle seguenti fasce di importo:



Importo a base di gara		% incentivo
Da	A	
0,00	500.000,00	2%
500.001,00	1.000.000,00	1,8%
1.000.001,00	2.000.000,00	1,6%
2.000.001,00	5.000.000,00	1,4%
Oltre 5.000.000,00		1,2%

6. Nell'ipotesi in cui per l'acquisizione di un lavoro il Comune si affidi alla Centrale Unica di Committenza per le attività inerenti la verifica preventiva dei progetti, svolta da personale tecnico qualificato, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione del contratto, nel Fondo dovrà essere previsto un accantonamento secondo le percentuali di ripartizione previste all'art. 6 a favore del personale assegnato alla Centrale Unica di Committenza nei limiti del 25% del fondo.

Art. 6 – Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione del fondo per lavori, opere, servizi e forniture, viene definita secondo i seguenti coefficienti minimi e massimi nell'ambito della quota dell'80% per le attività di seguito specificate:

LAVORI – OPERE PUBBLICHE			
fasce del procedimento	quota	attività specifica	quota
Programmazione degli interventi	5%	redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	3%
		preventivazione della spesa per investimenti compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative	2%
Verifica preventiva dei progetti	10%	Verifica dei progetti	6%
		Validazione dei progetti	4%
Fase di affidamento	10%	Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, ecc.)	10%
Fase di esecuzione	45%	Attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;	5%
		Ufficio direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;	28%
		certificato di regolare esecuzione, collaudo tecnico amministrativo e statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto	12%
Responsabilità del procedimento	30%	Attività elencate all'art. 31 del Codice appalti e dalla L.241/90 e s.m.i - Supporto tecnico	30%



		amministrativo al RUP	
Totale	100%		100%

FORNITURE – SERVIZI			
fasi del procedimento	quota	attività specifica	quota
Programmazione degli interventi	8%	redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi	8%
Fase di affidamento	17%	redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato, Mepa)	17%
Fase di esecuzione	45%	attività di predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici	5%
		ufficio direzione dell'esecuzione;	28%
		verifica di conformità	12%
Responsabilità del procedimento	30%	Attività elencate all'art. 31 del Codice appalti e dalla L.241/90 e s.m.i – Supporto tecnico amministrativo al RUP	30%
Totale	100%		100%

- All'interno della suddivisione del fondo di cui al comma 1, la percentuale di spettanza di ciascuno dei dipendenti coinvolti sarà valutata dal Dirigente, su proposta del RUP, di volta in volta a seconda del tipo di intervento, dal numero delle persone coinvolte e del grado di coinvolgimento. Al fine di favorire un maggiore coinvolgimento del personale nei gruppi di lavoro, la percentuale complessiva destinata ai soggetti di cui all'art. 3 lettere g) ed f) non potrà essere inferiore al 30% del fondo al netto delle economie.
- Nel caso di contratti misti si applicano le percentuali riferite al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli delle singole parti, fermo restando che il valore complessivo del contratto è dato dalla somma del valore a base di gara delle singole parti.
- Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo.

Art. 7- Verifica delle attività svolte

- Completate le varie fasi del procedimento il Dirigente competente verifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante, e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.
- Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha nominato il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
- Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.



Art. 8 - Riduzione degli incentivi a fronte di incrementi dei costi e dei tempi previsti

1. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti nei documenti di programmazione, l'incentivo spettante è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei costi.
2. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività come fissati nei documenti di programmazione e nell'atto di costituzione del gruppo di lavoro, l'incentivo spettante è ridotto nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e del 2% per ogni ulteriore giorno di ritardo.
3. La somma che residua confluisce nel fondo per l'innovazione di cui all'art.11.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 2 non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per gli accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, del Codice dei contratti.

Art. 9 - Liquidazione dei compensi

1. Il Dirigente che ha nominato il gruppo di lavoro comprova, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dei compensi. Ai fini della liquidazione, invia perentoriamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, i moduli predisposti dal RUP contenenti la ripartizione delle quote di incentivo tra i dipendenti che ne hanno titolo con riferimento alle prestazioni per cui è maturato il diritto al riconoscimento dell'incentivo svolte nel corso dell'anno solare precedente, al Servizio risorse umane che provvede ad eseguire i conteggi necessari alla quantificazione degli importi relativi ad oneri fiscali e previdenziali ed alla determinazione dell'IRAP. Tali indicazioni verranno riportate nell'atto, a firma del Dirigente, che dispone la liquidazione e il pagamento dei compensi.
2. La liquidazione dei compensi non potrà avvenire oltre il mese di giugno dell'anno corrente.
3. Per le diverse fasi e relative prestazioni soggette ad incentivazione secondo il presente regolamento, previa verifica di eventuali ritardi nei tempi o aumenti di costi imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività matura, il diritto al riconoscimento alle seguenti scadenze:
 - ✓ per la fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara d'appalto;
 - ✓ per la fase di esecuzione e collaudo: intera quota con l'approvazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione (se trattasi di opere o lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture);
 - ✓ per il ruolo di responsabile unico del procedimento: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'Amministrazione, non costituiscono economie ma incrementano il fondo per le funzioni tecniche. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e confluiscono nel fondo per l'innovazione di cui all'art.10.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
6. Prima di disporre l'erogazione negli stipendi, il servizio risorse umane acquisisce agli atti le dichiarazioni dei dipendenti circa il non superamento nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni; Il controllo sulla veridicità della dichiarazione è effettuato dal Servizio risorse umane in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente.



L'eventuale quota eccedente tale limite non viene erogata e confluisce nel fondo per l'innovazione di cui all'art.10. Non è consentito effettuare compensazioni con altre somme dovute dal dipendente, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

7. In sede di contrattazione integrativa potrà essere previsto un sistema di perequazione tra i premi correlati alla performance/retribuzioni di risultato e gli incentivi previsti dal presente regolamento attraverso riduzione delle quote di premio/retribuzione di personale ai dipendenti che abbiano percepito nel medesimo anno incentivi superiori a soglie predeterminate.

Art. 10 - Fondo per l'innovazione

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del codice, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato:
 - all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - all'attivazione presso l'amministrazione, di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. In sede di redazione della programmazione annuale e triennale della spesa di investimento, viene istituito apposito capitolo "fondo innovazione" sul titolo II della spesa, al quale verranno assegnate, tramite apposita partita di giro istituita al titolo IV dell'entrata "recupero fondo innovazione", le somme che, nell'ambito di ciascun lavoro – servizio – fornitura inseriti a bilancio, costituiranno la quota del fondo (il 20% del 2% dell'importo posto a base di gara).
3. In corso d'anno, in funzione delle attività progettuali terminate, tali previsioni di spesa verranno rettificata in relazione alle somme di incentivo non erogate per attività non espletate o decurtate per penali.
4. L'utilizzo di dette risorse è definito dalla Direzione operativa sulla base delle richieste pervenute dai dirigenti competenti per le procedure d'appalto.
5. Le relative procedure di spesa sono di competenza dei Dirigenti competenti per tipologia di spesa.

Art. 11 – Verifica periodica

1. Entro il mese di settembre di ogni anno, il Servizio risorse umane invia alla Giunta comunale e alle OO.SS. una relazione a cura dei dirigenti di settore in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - l'indicazione dei lavori, forniture e servizi affidati nell'anno precedente per cui è stato previsto l'incentivo con il relativo importo accantonato;
 - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e i relativi beneficiari;
 - eventuali decurtazioni applicate per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla delibera di approvazione e si applicano alle procedure d'appalto attivate (bandi pubblicati/ lettere di invito spedite) successivamente alla sua approvazione.
2. Per le prestazioni soggette ad incentivo la cui gara sia stata attivata in data antecedente all'entrata in vigore del D.leg.vo 50/2016 ante 18.4.2016), saranno riconosciuti gli incentivi



secondo la disciplina previgente di cui al regolamento approvato con delibera di GC.70 del 26/04/2016 sul presupposto che siano state accantonate le relative quote incentivanti nel quadro economico del progetto. Per le attività compiute prima dell'entrata in vigore della L.114/2014 (19/08/2014), si continua ad applicare il regolamento approvato con delibera di GC. 265 del 23/12/2013.

3. Per le prestazioni soggette ad incentivo svolte nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e l'adozione del presente regolamento, la cui gara è stata attivata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016, si applicano le disposizioni del presente regolamento purché siano state accantonate le relative quote incentivanti nel quadro economico del progetto nel rispetto dei pareri dell'ANAC e della Corte dei conti.
4. Per i contratti applicativi/opzionali dell'accordo quadro, le cui determinate di affidamento siano di data successiva all'entrata in vigore del codice dei contratti gli incentivi saranno riconosciuti in base alle presenti disposizioni regolamentari purché siano state accantonate le relative quote incentivanti nel quadro economico del progetto nel rispetto dei pareri dell'ANAC e della Corte dei conti.